

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
ISTANZA EX ART. 42 D. LGS. 8 LUGLIO 1999, N. 270
PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA TRANSAZIONE, DELL'ACCORDO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DI AFFITTO
E DEGLI ULTERIORI ACCORDI CON LE SOCIETÀ DEL GRUPPO ARCELORMITTAL

I sottoscritti Avv. Antonio Lupo, Dott. Francesco Ardito e Prof. Alessandro Danovi, in qualità di Commissari Straordinari di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, Ilvaform S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, Taranto Energia S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, Tillet S.a.s. in Amministrazione Straordinaria e Socova S.a.s. in Amministrazione Straordinaria

ESPONGONO

quanto segue.

I FATTI

1.- In data 28 giugno 2017 Ilva S.p.A. in A.S., Ilvaform S.p.A. in A.S., Taranto Energia S.r.l. in A.S., Ilva Servizi Marittimi S.p.A. in A.S., Tillet S.a.s. in A.S. e Socova S.a.s. in A.S. (congiuntamente, le "Concedenti"), da una parte, e AM InvestCo Italy S.p.A. ("AM InvestCo"), dall'altra parte, hanno sottoscritto un contratto di affitto con obbligo di acquisto, a rogito del Notaio Carlo Marchetti di Milano (rep. 13.941; racc. 7.363) avente ad oggetto i rami d'azienda delle Concedenti (rispettivamente, il "Contratto di Affitto" e i "Rami d'Azienda").

2.- In data 14 settembre 2018, a seguito del soddisfacimento di tutte le condizioni sospensive all'affitto di cui all'Articolo 24.1 del Contratto di Affitto, AM InvestCo e le Concedenti hanno sottoscritto un accordo di modifica del Contratto di Affitto a rogito del Notaio Monica Giannotti di Roma (rep. 36.026; racc. 13.873), al fine di riflettere alcune circostanze occorse dopo il 28 giugno 2017, compresa la sottoscrizione dell'accordo

sindacale, all'esito della procedura sindacale espletata, in data 6 settembre 2018 (l'“**Accordo Sindacale Originario**”).

3.- In data 14 settembre 2018, AM InvestCo e le Concedenti hanno altresì sottoscritto un *addendum* al Contratto di Affitto al fine di disciplinare impegni rafforzativi, integrativi e ampliativi di alcuni obblighi di natura ambientale, sociale e industriale assunti da AM InvestCo ai sensi del Contratto di Affitto (l'“**Addendum**”).

4.- In data 19 settembre 2018, AM InvestCo ha esercitato il proprio diritto di designazione ai sensi dell'Articolo 27-*bis* del Contratto di Affitto e dell'Articolo 1401 del codice civile, designando (i) ArcelorMittal Italia S.p.A., ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l., ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l. e ArcelorMittal Socova S.a.s. quali società designate per l'affitto (le “**Società Designate**”), rispettivamente, del Ramo d'Azienda Ilva, del Ramo d'Azienda Ilvaform, del Ramo d'Azienda Taranto Energia, del Ramo d'Azienda Ilva Servizi Marittimi e del Ramo d'Azienda Socova (ciascuno come definito nel Contratto di Affitto), e (ii) ArcelorMittal Tillet S.a.s. quale società designata per l'acquisto a titolo definitivo del Ramo d'Azienda Tillet (come definito nel Contratto di Affitto).

5.- In data 31 ottobre 2018, con effetti decorrenti dal 1° novembre 2018, le Parti hanno dato esecuzione al rapporto di affitto disciplinato dal Contratto di Affitto in conformità all'Articolo 25.1 del medesimo e, *inter alia*: (i) in via di mera esecuzione delle disposizioni contenute nel Contratto di Affitto, ciascuna Società Designata (come definita nel Contratto di Affitto) – fatta esclusione per ArcelorMittal Tillet S.a.s. – e la rispettiva Concedente hanno sottoscritto un contratto di affitto meramente esecutivo avente a oggetto il Ramo d'Azienda (come definito nel Contratto di Affitto) rilevante (i “**Contratti di Affitto Esecutivi**”); (ii) ArcelorMittal Tillet S.a.s. e Tillet hanno sottoscritto un contratto di compravendita relativo al Ramo d'Azienda Tillet (come definito nel Contratto di Affitto); e (iii) le Parti, in conformità all'Articolo 25.5 del Contratto di Affitto, hanno sottoscritto un atto ricognitivo degli Allegati 12, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, e 39 al Contratto di Affitto.

6.- A decorrere dalla Data di Esecuzione (come definita nel Contratto di Affitto) sino

al 1° gennaio 2019, ai sensi dell'Accordo Sindacale Originario, le Concedenti hanno proceduto al distacco dei Dipendenti (come definiti nel Contratto di Affitto) presso le rispettive Società Designate.

7.- Durante il Periodo Transitorio (come definito nell'Accordo Sindacale Originario), ai sensi dell'Articolo 7.2 del Contratto di Affitto, l'Affittuario ha formulato la Proposta di Assunzione (come definita nel Contratto di Affitto) e, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi di tale proposta l'Affittuario ha assunto i Dipendenti (come definiti nel Contratto di Affitto) in conformità all'Accordo Sindacale Originario e all'Articolo 7 del Contratto di Affitto.

8.- In data 27 febbraio 2019, ai sensi dell'Articolo 2.1-*bis* del Contratto di Affitto, ArcelorMittal Tillet S.a.s. e Tillet hanno sottoscritto un contratto di compravendita relativo alla componente immobiliare del Ramo d'Azienda Tillet.

9.- In data 18 marzo 2019, AM Italia e Ilva hanno sottoscritto una puntuazione di accordo per la restituzione a Ilva di un'area, ivi identificata nel dettaglio e denominata "Collinette Ecologiche", facente parte del perimetro del Ramo d'Azienda Ilva, che era stata presa in affitto da AM Italia ai sensi del relativo Contratto di Affitto Esecutivo.

10.- In data 20 marzo 2019, i seguenti contratti sono stati sottoscritti al fine di dare esecuzione al Contratto di Affitto: (i) le Concedenti e AM InvestCo, quali parti, e Intesa Sanpaolo S.p.A., quale banca depositaria, hanno sottoscritto un accordo costitutivo di pegno ai sensi dell'Articolo 7.7 del Contratto di Affitto (il "Contratto di Pegno"); (ii) le Concedenti italiane e le Società Designate italiane hanno sottoscritto un accordo di cessione dei Crediti Ceduti e accollo dei Debiti Ceduti (ciascuno come definito nel Contratto di Affitto) al fine di identificare nel dettaglio i crediti e debiti relativi a ciascun Ramo d'Azienda rilevante (i "Contratti di Cessione"); (iii) AM Italia e Ilva hanno sottoscritto un contratto di cessione di magazzino in conformità agli Articoli 6 e 27-*bis*-2(iii) del Contratto di Affitto (il "Contratto di Compravendita Magazzino").

11.- Con lettera in data 4 novembre 2019 AM InvestCo, anche in nome e per conto delle Società Designate, ha comunicato alle Concedenti l'esercizio del diritto di recesso dal Contratto di Affitto, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 27.5 del Contratto di

Affitto stesso ⁽¹⁾, e ha affermato che il medesimo contratto sarebbe stato comunque da intendersi risolto per impossibilità sopravvenuta, preannunciando l'avvio di un giudizio volto (i) ad accertare l'avvenuto scioglimento del Contratto di Affitto per tali ragioni e, in ogni caso, (ii) a pronunciare la risoluzione e/o l'annullamento del medesimo contratto per altre ragioni. Nella stessa missiva, AM InvestCo ha rappresentato l'intenzione di procedere al graduale spegnimento degli altoforni dello stabilimento di Taranto in vista della programmata restituzione dei Rami d'Azienda alle rispettive Concedenti. Quale conseguenza del recesso, AM InvestCo e le Società Designate (unitamente definite, per praticità, le "Affittuarie") hanno dato avvio alla procedura di consultazione sindacale prevista dall'articolo 47, legge 428/1990, per la retrocessione alle Concedenti dei rapporti di lavoro facenti parte del perimetro dei Rami d'Azienda.

12.- Tali iniziative sono state prontamente riscontrate dalle Concedenti, le quali hanno contestato la sussistenza dei presupposti per azionare i rimedi invocati dalle Affittuarie.

13.- In data 5 novembre 2019 le Affittuarie hanno dato seguito alla predetta comunicazione, notificando alle Concedenti un atto di citazione con invito a comparire avanti al Tribunale di Milano per l'udienza del 6 maggio 2020, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "*Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis: 1. in via principale, accertare e dichiarare l'efficacia del diritto di recesso dal contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato) che le attrici hanno esercitato ex art. 27.5 dello stesso contratto con comunicazione in data 4 novembre 2019 (per le ragioni indicate nel precedente paragrafo III.1.1); 2. in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017 (come successivamente*

(¹) A fondamento della comunicazione di recesso, le Affittuarie hanno sostenuto, *inter alia*, che la mancata conversione in legge da parte del Parlamento italiano, a far data dal 3 novembre 2019, delle modifiche all'articolo 2, comma 6, del D.L. 1/2015 previamente introdotte dal D.L. 101/2019, che avevano ripristinato una protezione legale per l'Affittuario in relazione all'esecuzione del Piano Ambientale (come *infra* definito), così come l'allora incombente spegnimento dell'altoforno n. 2 dello stabilimento di Taranto su ordine dell'autorità giudiziaria, avevano colpito in maniera dirompente, pregiudicandolo, il rapporto contrattuale in vigore tra le parti.

modificato) si è risolto per impossibilità sopravvenuta (in base alle ragioni indicate nei precedenti paragrafi III.1.2 e III.2); 3. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che il contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato) si è risolto perché ne è venuto meno un presupposto essenziale (per le ragioni indicate nel precedente paragrafo III.1.3); 4. in via ancor più subordinata, annullare il contratto sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato) per dolo delle convenute (in base alle ragioni indicate nel precedente paragrafo III.3) e/o risolverlo a causa dei gravi inadempimenti di queste ultime e/o per eccessiva onerosità sopravvenuta (in base alle ragioni indicate nei paragrafi III.4-5); 5. comunque, in via di estremo subordine e nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale rigettasse le precedenti domande e ritenesse che il contratto sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato) sia ancora parzialmente eseguibile, dichiararlo risolto per effetto del recesso che le attrici esercitano anche con il presente atto, non avendo esse alcun "interesse apprezzabile all'adempimento parziale" ex art. 1464 c.c.; 6. in ogni caso, accertare che ciascuno dei contratti di affitto esecutivi sottoscritti in data 31 ottobre 2018, aventi ad oggetto i singoli rami d'azienda di cui al contratto sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato), si è risolto ai sensi delle "clausole risolutive espresse" contenute in tali contratti conseguentemente allo scioglimento dello stesso contratto in data 28 giugno 2017 per effetto dell'intervenuto recesso delle attrici oppure di una delle pronunce richieste nei precedenti punti 2-5 delle conclusioni; 7. per l'effetto e in ogni caso, dichiarare che le convenute sono tenute a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'art. 27 del contratto sottoscritto inter partes il 28 giugno 2017 (come successivamente modificato) 'a seguito della cessazione del rapporto di affitto per qualsiasi ragione diversa dall'esercizio dell'Obbligo di Acquisto'. Con vittoria di spese, competenze e onorari (oltre IVA e CPA come per legge).".

14.- La causa veniva iscritta al n. 54953/2019 R.G. e assegnata alla Sezione Specializzata in materia d'Impresa A – dott. Claudio Marangoni (il "Giudizio").

15.- In data 15 novembre 2019 le Concedenti hanno depositato un ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa (il "Sub-procedimento Cautelare") per chiedere al Tribunale di Milano di: "- ordinare alle Resistenti di: 1) astenersi dal procedere allo spegnimento degli impianti mantenendo sempre la temperatura degli altiforni ad un livello di temperatura che garantisca una adeguata preservazione della loro integrità e funzionalità; 2) mantenere la continuità produttiva dei rami

d'azienda concessi in affitto procedendo regolarmente ad effettuare ordini ed acquisti di materie prime e ad evadere gli ordini dei clienti; 3) adempiere tempestivamente ad ogni obbligazione conservativa prescritta dal Contratto in materia, in particolare, di manutenzione degli impianti e tutela ambientale, altresì consentendo fin da subito alle Ricorrenti l'effettuazione delle ispezioni e degli incontri ivi previsti; nonché, a seguito della comparizione delle Parti voglia: ordinare alle Resistenti di: 4) proseguire nella puntuale e tempestiva esecuzione del Contratto e dei Contratti Attuativi; e 5) astenersi da qualunque attività finalizzata alla restituzione dei rami d'azienda, assicurandone la continuità produttiva nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 13 del Contratto; - fissare nell'ammontare di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo/00) la somma dovuta in caso di violazione o inosservanza, o ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.; - in ogni caso, in qualunque fase, adottare ogni diverso e/o ulteriore provvedimento che il Tribunale consideri idoneo a scongiurare il dedotto pregiudizio.”.

16.- Il Giudice Designato, con provvedimento in data 18 novembre 2018, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'adozione di provvedimenti *inaudita altera parte*, in considerazione della rilevanza delle questioni sollevate dalle parti e della complessità obbiettiva del contenzioso, ritenendo peraltro “*di invitare le parti resistenti – tenuto conto della non adozione di provvedimenti inaudita altera parte, in un quadro di leale collaborazione con l'autorità giudiziaria e per il tempo ritenuto necessario allo sviluppo del contraddittorio tra le parti – a non porre in essere ulteriori iniziative e condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operatività e funzionalità degli impianti, eventualmente differendo lo sviluppo delle operazioni già autonomamente prefigurate per il limitato tempo necessario allo sviluppo del presente procedimento*”. Il dott. Marangoni ha dunque fissato per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27 novembre 2019 ore 14,30.

17.- Nelle more, si sono sviluppati contatti tra il Governo Italiano (nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dallo stesso incaricati) e il gruppo ArcelorMittal per verificare la possibilità di superare il contenzioso pendente nel contesto di una rimodulazione di alcuni termini e condizioni del Contratto di Affitto.

18.- Pertanto, all'udienza di comparizione delle parti in data 27 novembre 2019 le Affittuarie hanno formulato una richiesta di differimento dell'udienza al fine di consentire di svolgere le verifiche sopra indicate, alla quale le Concedenti hanno aderito. Il Giudice ha dunque rinviato la discussione all'udienza del 20 dicembre 2019 alle ore 11.00, assegnando

termine alle parti resistenti fino al 16 dicembre 2019 per il deposito di memoria difensiva e documenti.

19.- In data 20 dicembre 2019 Ilva, anche in nome e per conto delle altre Concedenti, a ciò debitamente autorizzata in pari data dal Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, ha sottoscritto con AM InvestCo, anche in nome e per conto delle Affittuarie, il documento denominato “*Heads of agreement*” (“**Heads of Agreement**”), sulla cui base le parti hanno concordato di differire ulteriormente la discussione sul ricorso cautelare depositato dalle Concedenti.

20.- L’udienza del 20 dicembre 2019 è stata dunque differita, su istanza congiunta delle parti, al 7 febbraio 2020 alle ore 11, con assegnazione di termine fino al 20 gennaio 2020 per deposito di note e documenti, nonché alle sole parti resistenti di un termine fino al 3 gennaio 2020 per eventuali repliche e deposito documenti.

21.- In occasione dell’udienza del 7 febbraio 2020, il Giudice Relatore (dott. Marangoni), preso atto della pendenza di trattative tra le parti finalizzate a comporre il contenzioso pendente nel quadro di una rimodulazione degli accordi in essere, ha ulteriormente rinviato il procedimento cautelare all’udienza del 6 marzo 2020.

22.- Le Parti hanno dunque proseguito nelle negoziazioni, che hanno infine condotto alla condivisione di un accordo transattivo dei contenziosi pendenti (la “**Transazione**”) e di un accordo di modifica del Contratto di Affitto (l’“**Accordo di Modifica**”), i cui termini e condizioni sono riepilogati di seguito.

* * *

I NUOVI ACCORDI

In sintesi, le bozze degli accordi alle quali si è pervenuti a seguito di una complessa negoziazione tra le parti prevedono la prosecuzione del rapporto di affitto (con diverse modalità di pagamento del canone di affitto, fermo l’importo del canone e il prezzo di acquisto), sulla base di un nuovo piano industriale condiviso tra le parti.

Inoltre, subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni, è prevista l’anticipazione dell’acquisto dei Rami d’Azienda attraverso l’accorciamento del termine fissato in origine al 23 agosto 2023 e ora al 31 maggio 2022.

In questa prospettiva si prevede la possibilità dell'ingresso nel capitale sociale di AM InvestCo, tramite un aumento di capitale, di investitori pubblici e privati, consentendo peraltro alle Affittuarie di recedere, qualora non si addivenga alla stipula di un accordo di investimento nel termine concordato (30 novembre 2020), contro il pagamento di una caparra penitenziale parametrata all'ammontare totale dei canoni di affitto che le Affittuarie avrebbero dovuto corrispondere sino all'agosto 2023 (Euro 500 milioni).

* * *

I.- LA TRANSAZIONE

Le parti intendono sottoscrivere la Transazione (All. A), con la quale AM InvestCo revoca, con effetto immediato, la comunicazione di recesso dello scorso 4 novembre, rinunciando alle domande svolte nel Giudizio, così come Ilva rinuncia alle domande svolte nel Sub-procedimento Cautelare, a spese integralmente compensate fra le parti e con definizione transattiva di qualunque controversia relativa all'ipotizzato scioglimento del Contratto di Affitto.

II.- L'ACCORDO DI MODIFICA E IL CONTRATTO DI AFFITTO MODIFICATO

Contestualmente alla sottoscrizione della Transazione, le parti intendono sottoscrivere l'Accordo di Modifica (All. B), al quale è allegato la bozza del Contratto di Affitto originario come modificato (il "Contratto di Affitto Modificato", *sub* All. C)^(?).

I punti principali dell'accordo sono i seguenti:

- (i) la modifica di alcune disposizioni del Contratto di Affitto, fra le quali: l'anticipazione del termine per l'acquisto dei Rami d'Azienda e quindi di scadenza dell'affitto dal 23 agosto 2023 al 31 maggio 2022 (la "Data di Scadenza")(cfr. *infra* par. (3)); gli impegni in relazione ai dipendenti (cfr. *infra* part. (4)) e la definizione di alcune pattuizioni valide per tutto il periodo interinale di durata dell'affitto fino alla data dell'acquisto (cfr. *infra*

(?) Per maggiore facilità di lettura, nella bozza del Contratto di Affitto Modificato allegata alla presente istanza le clausole oggetto di modifica sono segnalate con opportune modalità grafiche, fermo restando che tali modifiche non saranno invece evidenziate nel Contratto di Affitto Modificato che sarà allegato all'Accordo di Modifica.

- par. (5));
- (ii) l'adozione di un nuovo piano industriale “green” per la gestione, nell’arco temporale 2020-2025, dei Rami d’Azienda (il “**Nuovo Piano Industriale**”) (cfr. *infra* par. (1));
 - (iii) la previsione della possibilità di un intervento di nuovi investitori pubblici (compresi uno o più enti pubblici oppure persone giuridiche direttamente o indirettamente partecipati dallo Stato, ove compatibile con la normativa in materia di concorrenza) e privati (compresi alcuni creditori prededucibili delle Concedenti) (gli “Investitori”) nel capitale di AM InvestCo attraverso la stipula di un accordo di investimento (il “**Nuovo Contratto di Investimento**”), che dovrebbe essere perfezionato entro il 30 novembre 2020 (il “**Termine Ultimo di Sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento**”), e la correlata previsione per cui, in difetto di stipula di tale contratto, entro il predetto termine, AM InvestCo ha facoltà di recedere dal Contratto di Affitto Modificato a condizione che versi una caparra penitenziale di Euro 500 milioni (cfr. *infra* par. (2));
 - (iv) la ridefinizione delle condizioni sospensive cui è subordinato l’impegno di acquisto dei Rami d’Azienda, fermo restando il prezzo convenuto nel Contratto di Affitto originario (cfr. *infra* par. (3)).

Si passa ad illustrare di seguito i punti di cui sopra.

(1).- Il Nuovo Piano Industriale

Il Nuovo Piano Industriale (**All. D**) è stato redatto congiuntamente tra le parti con l’intento di realizzare gli obiettivi prefissati dal “*New Green Deal*” europeo, volto a favorire una transizione verso un’economia sostenibile e con ridotto impatto ambientale. In tale contesto, il Nuovo Piano Industriale prevede:

- a) nuove tecnologie a minor impatto ambientale, con utilizzo di ~~acciaio~~ pre-ridotto e la realizzazione di un forno elettrico, nell’ottica della graduale de-carbonizzazione dello stabilimento di Taranto e la conseguente riduzione delle emissioni inquinanti;
- b) livelli di produzione ottimali (8 milioni di tonnellate a regime di produzione di acciaio);
- c) la tenuta dei livelli occupazionali (10.700 risorse a regime);
- d) la sostenibilità economica (raggiungimento di un adeguato livello di positività del

risultato operativo).

Nell'arco di piano (2020-2025) è, inoltre, previsto il completamento delle attività legate alla realizzazione dell'AIA, con i necessari investimenti correlati e il completo rifacimento dell'Altoforno 5, necessario per ricondurre alle *best practises* anche le attività da ciclo integrale.

Si precisa che l'Affittuario sarà obbligato a gestire i Rami d'Azienda in conformità al Nuovo Piano Industriale (cfr. art. 13.1-*bis* del Contratto di Affitto Modificato) a partire dalla data sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento (ovvero dal 1° gennaio 2021, nel caso in cui l'Affittuario non abbia esercitato il proprio diritto di recesso), fermo restando che già a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Modifica l'Affittuario dovrà: (i) dar corso agli investimenti relativi allo sporgente n. 4 dello stabilimento di Taranto; (ii) avviare le attività relative alla ristrutturazione dell'Altoforno n. 5 dello stabilimento di Taranto, in quest'ultimo caso dandone periodica informativa a Ilva; (iii) avviare le attività necessarie per dar corso alle misure relative al personale dipendente (cfr. art. 13.1-*bis* del Contratto di Affitto Modificato).

Le parti hanno concordato di sostenere nella misura del 50% ciascuna i costi da sostenersi dopo la sottoscrizione dell'Accordo di Modifica relativi ai lavori necessari:

1. per l'attuazione delle prescrizioni ancora non adempiute relative all'altoforno n. 2 dello stabilimento di Taranto, entro il termine previsto dalla ordinanza del Tribunale del Riesame di Taranto resa in data 30 dicembre 2019, come disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 7 settembre 2015; e
2. per assicurare che gli altiforni nn. 1 e 4 dello stabilimento di Taranto siano conformi alle prescrizioni disposte dalla Procura della Repubblica per l'altoforno n. 2.

(2).- Il Nuovo Contratto di Investimento

Premesso che i termini e il contenuto del Nuovo Contratto di Investimento dovranno essere negoziati tra gli Investitori, da un lato, e AM InvestCo, dall'altro lato, poiché la stipula dello stesso incide su aspetti rilevanti del Contratto di Affitto Modificato, le parti hanno previsto alcune previsioni fondamentali relative al contenuto del Nuovo Contratto di Investimento, volte a disciplinare, *inter alia*, l'importo minimo complessivo dell'investimento

degli Investitori, gli impegni di patrimonializzazione e la procedura di valutazione del capitale economico dell'azienda, il prezzo di emissione delle nuove azioni e le condizioni sospensive (cfr. art. 27-ter del Contratto di Affitto Modificato)⁽³⁾.

Dal punto di vista della Procedura di Amministrazione Straordinaria è fondamentale che, attraverso il Nuovo Contratto di Investimento, sia assicurato il pagamento del corrispettivo previsto per la vendita dei complessi aziendali. Infatti, uno dei principi concordati è che vi sia contestualità tra la sottoscrizione e il pagamento dell'aumento di capitale e il pagamento del prezzo di acquisto dei Rami d'Azienda.

In relazione alla previsione del Nuovo Contratto di Investimento, il Contratto di Affitto Modificato prevede che AM InvestCo abbia facoltà di esercitare il recesso, con comunicazione da inviarsi entro il 31 dicembre 2020, nel caso in cui non sia stato sottoscritto il Nuovo Contratto di Investimento entro il 30 novembre 2020.

Peraltro, a pena di inefficacia dell'esercizio del diritto di recesso, AM InvestCo è tenuta al versamento in favore di Ilva di una caparra penitenziale dell'importo di Euro 500

⁽³⁾ In particolare, il Nuovo Contratto di Investimento, se stipulato, dovrà rispettare, *inter alia*, le seguenti condizioni minimali: (a) l'investimento complessivo degli Investitori dovrà essere di importo almeno pari a Euro 1.800 mln, +/- il *price adjustment* previsto dal Contratto di Affitto, meno il canone dovuto per il trimestre novembre 2019 – dicembre 2019 – gennaio 2020, meno la porzione di canoni che verranno pagati alle singole scadenze fino al *Signing* ai sensi di quanto previsto infra al paragrafo E.2 (l'“Importo dell'Investimento”); (b) impegni di patrimonializzazione e procedura di valutazione del capitale economico dell'azienda nei termini che seguono. Il valore del Patrimonio Netto, risultante dal bilancio consolidato di AM InvestCo, non potrà essere inferiore a Euro 100 milioni. Alla data in cui verrà sottoscritto e liberato l'aumento di capitale (“Closing”), che coinciderà con la data di acquisto dei Rami d'Azienda, il valore del Patrimonio Netto consolidato di AM InvestCo ante acquisto di tali rami non potrà risultare inferiore a 100 milioni di Euro e la posizione finanziaria netta consolidata di AM InvestCo ante acquisto di tali rami non potrà essere negativa (eccedenza dei debiti finanziari rispetto alle disponibilità liquide). Alla data del Closing, inoltre, i patrimoni netti di AM InvestCo Italy S.p.A. e di tutte le società partecipate non potranno presentare valori inferiori all'importo minimo di capitale sociale previsto per legge.

Il prezzo di emissione delle azioni a servizio dell'aumento di capitale che sarà sottoscritto dagli Investitori, ovvero il prezzo di acquisto delle azioni da parte degli Investitori, in entrambi i casi per importo pari all'Importo dell'Investimento, dovrà essere calcolato in via strettamente proporzionale all'intero valore della società senza applicazione di premi o sconti, avendo riferimento alle migliori prassi del mercato.

milioni ⁽⁴⁾, non prevista dal Contratto di Affitto vigente negli altri casi di recesso, e parametrata all'ammontare complessivo dei canoni di affitto che le Affittuarie sarebbero state tenute a corrispondere sino all'originaria data di scadenza del Contratto di Affitto (23 agosto 2023).

Al verificarsi di siffatta ipotesi, le parti hanno previsto un termine di tre mesi dalla data di efficacia del recesso per il completamento della restituzione dei Rami d'Azienda da parte dell'Affittuario alle Concedenti e l'obbligo delle Concedenti di riprendere in carico la gestione dei Rami d'Azienda al termine di tale periodo.

Inoltre, mentre il 70% della caparra penitenziale non è compensabile con altri debiti delle Concedenti e dovrà quindi essere pagato contestualmente all'invio della comunicazione di recesso, il residuo 30% potrà essere oggetto di compensazione con altri debiti delle Concedenti.

(3).- Condizioni per l'acquisto dei Rami d'Azienda

Il Contratto di Affitto Modificato prevede l'impegno delle Affittuarie ad acquistare i Rami d'Azienda dalle rispettive Concedenti, che si impegnano a cederli e trasferirli, in primo luogo a condizione che si verifichi la revoca, o comunque o comunque la definitiva perdita di efficacia, dei sequestri penali di natura preventiva e probatoria aventi ad oggetto i Rami d'Azienda. Oltre a tale condizione, già prevista nel Contratto di Affitto, sono state previste le seguenti ulteriori condizioni sospensive, rese necessarie dal mutato assetto negoziale (le "Condizioni"; cfr. art. 26 del Contratto di Affitto Modificato):

⁽⁴⁾ In parziale deroga a quanto disposto dall'articolo 1373, comma 3, del Codice Civile, l'art. 27.7 del Contratto di Affitto Modificato prevede che il recesso sarà efficace alla data in cui l'Affittuario pagherà alle Concedenti un importo pari al 70% (settanta per cento) della Caparra Penitenziale. Inoltre, è previsto che il debito dell'Affittuario relativo all'obbligo di pagare tale quota della Caparra Penitenziale non possa essere compensato con alcun credito che l'Affittuario possa vantare nei confronti delle Concedenti. Resta fermo l'obbligo di pagamento, alla data di efficacia del recesso, della porzione di canone maturata e non pagata a tale data, ancorché l'adempimento di tale obbligo non condiziona l'efficacia del recesso.

- (a) la modifica e/o integrazione del Piano Ambientale ⁽⁵⁾ coerentemente con il Nuovo Piano Industriale. La nuova AIA dovrà includere, *inter alia*, (i) un parere favorevole di compatibilità ambientale e, ove richiesto, un parere favorevole di compatibilità sanitaria oppure l'esito positivo di una procedura di valutazione del danno sanitario, (ii) l'autorizzazione a innalzare i livelli di produzione a 8 (otto) milioni di tonnellate l'anno, nonché (iii) l'autorizzazione al trattamento/utilizzo del "rottame" – anche se qualificato come rifiuto – nel forno elettrico ad arco, in conformità alla normativa applicabile; e (iv) l'autorizzazione da parte delle autorità competenti all'esercizio degli impianti;
- (b) l'assenza di misure restrittive ex D.Lgs. n. 231/2001 che impediscano il trasferimento dei Rami d'Azienda;
- (c) la sottoscrizione di un nuovo accordo sindacale conforme al Nuovo Piano Industriale e all'Accordo di Modifica (il "Nuovo Accordo Sindacale");
- (d) nel caso in cui sia stato perfezionato il *signing* del Nuovo Contratto di Investimento, e non sia stato esercitato dall'Affittuario il recesso, il perfezionamento del *closing* del Nuovo Contratto di Investimento, compresa la sottoscrizione e la liberazione dell'aumento di capitale sociale di AM InvestCo riservato ai nuovi investitori ivi identificati.

Come sopra accennato, il Contratto di Affitto Modificato prevede l'anticipazione della Data di Scadenza, ossia del termine per l'avveramento delle Condizioni Sospensive (e dunque per l'eventuale vendita dei Rami d'Azienda) dal 23 agosto 2023 al 31 maggio 2022 ⁽⁶⁾; qualora, prima della Data di Scadenza, l'avveramento di una qualsiasi delle condizioni sia

⁽⁵⁾ Il Piano Ambientale reca la descrizione analitica delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria che l'Affittuario intende eseguire in attuazione del Piano D.P.C.M. 29 settembre 2017, modificativo e integrativo rispetto al Piano D.P.C.M. 14 marzo 2014, come approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 ed emanato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 8.1, del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191.

⁽⁶⁾ Il Programma dell'amministrazione straordinaria predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, e autorizzato con decreto del Ministro

divenuto impossibile, ciononostante il rapporto di affitto continuerà fino alla Data di Scadenza, restando inteso che qualora l'avveramento di una qualsiasi delle condizioni sospensive divenisse impossibile a causa della condotta tenuta dall'Affittuario, tale condizione sospensiva sarà considerata soddisfatta (cfr. artt. 26.2 e 26.3 del Contratto di Affitto Modificato).

(4).- Dipendenti

Nel Contratto di Affitto Modificato (cfr. art. 7), è stato mantenuto l'impegno dell'Affittuario ad impiegare, al termine del periodo contemplato dal Nuovo Piano Industriale, il numero complessivo di 10.700 dipendenti. Inoltre, è previsto l'impegno delle parti a collaborare, anche con le organizzazioni sindacali e le istituzioni competenti, e tenendo conto di altre possibili iniziative industriali attuate presso lo stabilimento di Taranto da soggetti diversi dall'Affittuario e dalle Società Designate, al fine di identificare eventuali opportunità di lavoro alternative oppure altre misure alternative per i dipendenti che - al momento dell'emissione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa delle Concedenti - (i) non abbiano già ricevuto una proposta di assunzione e (ii) siano ancora alle dipendenze (e siano stati continuativamente alle dipendenze) delle Concedenti (i "Dipendenti Residui"). Nel caso in cui per i Dipendenti Residui vengano identificate e attuate tale opportunità di lavoro alternative o tali altre misure, le Concedenti avranno il diritto di utilizzare l'eventuale saldo residuo del Fondo Per Gli Incentivi all'Esodo ⁽⁷⁾.

dello Sviluppo Economico in data 4 gennaio 2016, prevede l'indirizzo della cessione e una durata (come prorogata dall'art. 1, lett. b), del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243) sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano Ambientale: pertanto, poiché la nuova struttura negoziale oggetto di discussione tra le parti prevede pur sempre la cessione dei complessi aziendali, se pure con modalità diverse e in termini anticipati rispetto a quanto previsto nella struttura originaria di cui al Contratto di Affitto, non sembra necessaria una modifica del Programma a cura dei Commissari Straordinari.

⁽⁷⁾ Ai sensi dell'art. 7.7 del Contratto di Affitto, il Fondo Per Gli Incentivi all'Esodo è costituito da una parte del canone di affitto, vincolato su apposito conto corrente, fino a raggiungere l'importo di Euro 250.000.000,00, destinato al finanziamento di incentivi all'esodo nel contesto delle procedure ai sensi della legge 223/91 (le "Procedure di Esodo"), conformemente alle previsioni dell'Accordo Sindacale Originario, per la gestione degli esuberi relativi al personale dipendente rimasto a libro paga delle Concedenti.

Durante il periodo del Nuovo Piano Industriale, è previsto, inoltre, l'impegno delle Parti a collaborare "anche con le organizzazioni sindacali e le istituzioni competenti, per definire, entro il 31 maggio 2020, con riferimento al periodo necessario a raggiungere la piena capacità produttiva dello stabilimento di Taranto in base al Nuovo Piano Industriale, una soluzione che – al fine di recare un contributo positivo alla profittabilità del Nuovo Piano Industriale – preveda il ricorso a strumenti di sostegno, compresa la cassa integrazione guadagni straordinaria, per un numero di Dipendenti da determinare, tenendo conto della cassa integrazione guadagni ordinaria a cui l’Affittuario sta attualmente facendo ricorso, in scadenza il 30 giugno 2020" (cfr. art. 7.8).

(5).- Periodo interinale

Oltre a tenere ferme le clausole risolutive espresse e le penali che nel contratto vigente presidiano le ipotesi di inadempimento dell'affittuario, le parti hanno poi previsto alcuni principi interpretativi relativi al Contratto di Affitto Modificato (cfr. art. 1 dell’Accordo di Modifica) e una serie di disposizioni interinali e transitorie, relative al periodo di vigenza del rapporto di affitto come regolato dal Contratto di Affitto Modificato, sino alla Data di Scadenza.

(5.a.-) Canone di affitto

Le parti hanno previsto il pagamento contestuale alla sottoscrizione dell’Accordo di Modifica, da parte delle Affittuarie in favore delle rispettive Concedenti, dell’intero canone di affitto scaduto dovuto per i mesi di novembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2020.

Fermo detto pagamento, il canone di affitto, che maturerà per tutta la durata del Contratto di Affitto Modificato, sarà pagato da AM InvestCo nella misura del 50% con decorrenza dal trimestre che inizia il 1° febbraio 2020, mentre il residuo 50% verrà saldato alla scadenza del rapporto di affitto (fermo il pagamento dell’IVA su tutti gli importi) ⁽⁸⁾, con la precisazione che, nel caso in cui si addivenga all’acquisto dei Rami d’Azienda ai sensi dell’art. 26 del Contratto di Affitto Modificato, il saldo delle rate del canone di affitto non pagate sarà corrisposto come parte del prezzo di acquisto dei Rami d’Azienda (cfr. art. 12 del

⁽⁸⁾ Con l’Accordo di Modifica, le parti concordano di saldare le proprie rispettive posizioni debitorie di cui al Rimborso Decontaminazioni Dovuto e ai canoni di affitto mediante compensazione.

Contratto di Affitto Modificato).

Dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui al punto (ii) che precede (e ovviamente per il caso in cui lo stesso non sia stato esercitato), il canone di affitto sarà versato alle singole scadenze trimestrali nella misura:

1. del 50% nel caso in cui si addivenga alla sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento entro il 30 novembre 2020;
2. del 60% nel caso in cui non si addivenga alla sottoscrizione del Nuovo Contratto di Investimento entro il detto termine;

con pagamento, in entrambi i casi, del saldo alla prima tra la data di acquisto (in tal caso come parte del prezzo di acquisto e senza detrazione dall'Importo dell'Investimento) e la Data di Scadenza (fermo il pagamento dell'IVA su tutti gli importi).

(5.b.-) Performance Bond

L'Accordo di Modifica prevede la modifica della garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da Intesa SanPaolo a garanzia degli obblighi assunti da AM InvestCo ai sensi del Contratto di Affitto (il "Performance Bond"), al fine di prevedere che: (i) la Banca prenda atto e riconosca le modifiche al Contratto di Affitto di cui all'Accordo di Modifica; (ii) il Performance Bond perda validità 30 (trenta) giorni lavorativi dopo la cessazione del periodo di affitto per qualsiasi ragione diversa dall'acquisto (sostituendo il riferimento, presente nella versione attuale, ai 90 giorni, che sono stati eccezionalmente concordati per coprire il periodo di negoziazione); (iii) il relativo termine di validità finale venga anticipato al 2024.

(5.c.-) Rimborso Decontaminazioni

L'Accordo di Modifica prevede, infine, il pagamento da parte di Ilva del rimborso per i lavori di decontaminazione ^(*), da effettuarsi in favore delle Affittuarie contestualmente

(*) I Rimborsi Decontaminazioni sono rappresentati dalla quota parte delle risorse finanziarie ambientali, nella disponibilità delle Concedenti, destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Capitolato Decontaminazioni allegato al Contratto di Affitto, contenente la descrizione tecnica e di dettaglio delle attività e delle misure di tutela ambientale e sanitaria alla cui realizzazione sono vincolate le risorse finanziarie che saranno erogate dalle Concedenti alle Affittuarie a valere sul Rimborso Decontaminazioni. Con l'Accordo di Modifica, le parti riconoscono che le Affittuarie

alla sottoscrizione dell'Accordo di Modifica stesso.

IV.- ULTERIORI ACCORDI

Nell'Accordo di Modifica le parti hanno concordato di sottoscrivere inoltre i seguenti contratti, funzionali a dare corso agli impegni assunti con il Contratto di Affitto.

(i) **Atto Ricognitivo Beni Esclusi e contratti di cessione Magazzini dei Rami d'Azienda diversi dal Ramo d'Azienda Ilva**

In esecuzione di quanto già previsto nel Contratto di Affitto, le parti intendono formalizzare l'intervenuta cessione dei Beni Esclusi ⁽¹⁰⁾ e la compravendita del Magazzino ⁽¹¹⁾ di ciascuna delle Società Concedenti diverse da Ilva (il cui Magazzino è già stato trasferito con apposito contratto).

A tal fine, le parti intendono sottoscrivere:

(a) l'atto ricognitivo dell'intervenuta cessione dei Beni Esclusi (l'"**Atto Ricognitivo Beni Esclusi**"), contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Modifica, come da bozza qui allegata *sub* **All. E**, con il quale le Affittuarie, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, preso atto dell'intervenuta cessione dei Beni Esclusi, si impegnano a versare l'importo complessivo di circa 82 milioni di Euro (di cui una parte, pari all'IVA versata, contestualmente alla sottoscrizione dell'Atto Ricognitivo Beni Esclusi, e la restante parte mediante un pagamento rateizzato sino al 30 novembre 2020); e

(b) entro un breve termine dalla sottoscrizione dell'Accordo di Modifica, i contratti

hanno diritto di ricevere dalle Società Concedenti un importo pari a circa Euro 32 milioni (di cui circa 7 milioni verrebbero regolati mediante compensazione con alcuni crediti di Ilva) a titolo di per il Rimborso Decontaminazioni (il "Rimborso Decontaminazioni Dovuto"), fermo l'impegno di Ilva a completare entro il 6 marzo 2020 le verifiche sugli ulteriori importi (per circa Euro 10 milioni) richiesti ma non pagati alla data di sottoscrizione dell' Accordo di Modifica (il "Rimborso Decontaminazioni Dovuto").

⁽¹⁰⁾ I "Beni Esclusi" sono costituiti dai ricambi e da altri beni specificamente individuati nell'Allegato 39 al Contratto di Affitto.

⁽¹¹⁾ Il Magazzino è definito nel Contratto di Affitto come segue: "*le materie prime, sussidiarie e di consumo ed ogni altro bene che, in base ai Principi Contabili, sia da rappresentarsi contabilmente sotto la voce "Rimanenze" dello stato patrimoniale di riferimento, con esclusione dei Beni Esclusi*".

di compravendita per la cessione dei Magazzini diversi dal Magazzino relativo al Ramo Ilva, secondo lo schema contrattuale già allegato al Contratto di Affitto.

(ii) Collinette ecologiche

In relazione all'area denominata "Collinette Ecologiche", sita nello stabilimento di Taranto appartenente al Ramo d'Azienda Ilva e sottoposta a sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto con decreto in data 4 febbraio 2019, come identificata ai sensi della puntuazione di accordo sottoscritta in data 18 marzo 2019 tra Ilva e ArcelorMittal Italia S.p.A. (**All. G**), da considerarsi quale Area Esclusa ⁽¹²⁾ a tutti gli effetti, le parti hanno confermato l'impegno di dare seguito - entro un breve termine dalla sottoscrizione alla formalizzazione dell'Accordo di Modifica - ed eseguire la scrittura privata autenticata prevista dall'articolo 5 di tale accordo, con le modifiche di cui all'Accordo di Modifica ⁽¹³⁾, sulla base della bozza qui allegata (**All. H**), al fine di riflettere l'avvenuta restituzione delle Collinette Ecologiche a Ilva e quindi regolare ogni pattuizione relativa alla diminuzione dell'importo del Rimborso Decontaminazioni e alla costituzione dei diritti di accesso e delle future servitù contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo di Modifica.

(iii) Atti costituzione servitù Aree Escluse

In relazione alle Aree Escluse, le parti hanno convenuto di sottoscrivere - entro un breve termine dalla sottoscrizione dell'Accordo di Modifica - gli atti costitutivi delle servitù e/o altri diritti reali previsti dall'art. 2.6 del Contratto di Affitto, qui allegati in bozza *sub* **ALL. I**, al fine di regolamentare le modalità attraverso cui, durante tutto il periodo dell'affitto,

(12) Le Aree Escluse sono le aree immobiliari identificate *sub* Allegato 11 del Contratto di Affitto che, su richiesta dell'Affittuario, sono state escluse dal perimetro dei Rami d'Azienda.

(13) Con l'Accordo di Modifica, le parti hanno concordato che, a parziale rettifica della "puntuazione" di accordo sottoscritta in data 18 marzo 2019, l'importo del Rimborso Decontaminazioni - aumentato per un importo pari a complessivi Euro 200 milioni ai sensi dell'Articolo 3.8 dell'Addendum - è diminuito provvisoriamente dell'importo di Euro 12 milioni, in luogo dei 10 milioni originariamente previsti, al fine di completare i necessari interventi ambientali in relazione all'area. Qualora i relativi costi dovessero risultare inferiori a Euro 12 milioni, l'importo del Rimborso Decontaminazioni a disposizione di AM Italia per interventi e misure di bonifica aggiuntivi di cui all'art 3.7 dell'Addendum sarà aumentato di un importo corrispondente alla differenza tra Euro 12 milioni e i costi effettivamente sostenuti e rendicontati da Ilva.

dovrà essere garantito a Ilva l'accesso alle Aree Escluse, ove necessario attraverso le aree di pertinenza dei Rami d'Azienda, finché esse saranno di proprietà della stessa Ilva e alle Affittuarie l'accesso alle aree di pertinenza dei Rami d'Azienda, ove necessario attraverso le Aree Escluse.

V.- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto sopra, è interesse delle procedure di A.S. qui rappresentate sottoscrivere gli accordi con le società del Gruppo ArcelorMittal meglio descritti in narrativa per i motivi che in sintesi vengono di seguito illustrati.

1.- In primo luogo, si rileva che AM InvestCo revoca il recesso esercitato lo scorso 4 novembre 2019. Tale risultato è di per sé particolarmente significativo, considerato che, a seguito dell'esercizio del recesso, si è determinata una grave situazione di incertezza circa il futuro dell'impianto siderurgico tarantino (con riflessi per tutto l'indotto).

Peraltro, si precisa che AM InvestCo rinuncia al recesso senza aver ottenuto alcun impegno circa il ripristino della protezione legale, la cui mancata previsione aveva costituito, come noto, il motivo principale del recesso esercitato.

La controversia insorta a seguito del recesso intimato da AM InvestCo è delicata e, se non definita, avrebbe conseguenze in ogni caso rilevanti. Quand'anche il ricorso proposto dall'Amministrazione Straordinaria ex art. 700 c.p.c. venisse accolto, la causa comunque continuerebbe in una situazione particolarmente difficile e litigiosa, con tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero, non essendo facilmente gestibile il rapporto di affitto nei confronti di una parte che assume di essere receduta dal contratto.

Qualora, invece, anche se non ci parrebbe probabile, il ricorso ex art. 700 c.p.c. venisse respinto, le conseguenze sarebbero gravissime: con l'immediata restituzione dei Rami d'Azienda alle rispettive Concedenti sarebbe messo a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi per cui nel 2015 è stata disposta l'apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria per Ilva e altre società del gruppo, con riflessi sui livelli occupazionali, sull'economia locale e nazionale e sulla prosecuzione degli interventi di ambientalizzazione in corso.

2.- Altro obiettivo primario degli accordi oggetto di negoziazione è stato quello di superare una situazione complessa trasformandola in una opportunità, mediante l'implementazione del Nuovo Piano Industriale, che consentirà la graduale decarbonizzazione dello stabilimento industriale di Taranto, in un'ottica di transizione verso tecnologie produttive "green", con conseguente modifica del Piano Ambientale. È questo un punto qualificante.

3.- Inoltre, in conformità all'invito del Governo italiano, si è prevista la possibilità dell'intervento dello Stato e di investitori privati nel capitale di AM InvestCo.

Se l'intervento si potrà realizzare, non v'è dubbio che la nuova Ilva sarà dotata di tutte le risorse necessarie per svolgere il ruolo di imprenditore primario a livello europeo, assicurando al Paese il mantenimento di una stabilimento di interesse strategico nazionale.

Si rileva altresì che, nell'ipotesi in cui fosse effettivamente realizzato l'ingresso degli investitori, vi sarebbe una *partnership* pubblico/privata per la gestione dei Rami d'Azienda che potrebbe consentire di rimuovere quelle criticità sino ad oggi emerse nell'esecuzione del contratto di affitto, favorendo il verificarsi – in tempi più brevi di quelli originariamente previsti – delle condizioni affinché le Affittuarie possano procedere all'acquisto dei Rami d'Azienda.

In considerazione del fatto che saranno proprio gli Investitori a negoziare gli accordi del caso con le società del Gruppo ArcelorMittal, si è dovuto prevedere l'ipotesi che il Nuovo Contratto di Investimento non si perfezioni e che AM InvestCo possa recedere dal Contratto di Affitto Modificato; a fronte di tale facoltà, tuttavia, è stato previsto il pagamento di un importo considerevole (Euro 500 milioni), così parametrato all'ammontare complessivo dei canoni di affitto che le Affittuarie avrebbero dovuto versare sino all'originaria scadenza del rapporto di affitto (23 agosto 2023) (mentre attualmente il Contratto di Affitto non prevede alcun corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso nei casi originariamente previsti). Inoltre, anche in tale evenienza le perdite di gestione per l'esercizio 2020 rimarrebbero comunque in capo ad AM InvestCo, con la conseguenza che il fabbisogno finanziario per il primo anno del Nuovo Piano Industriale (2020) sarebbe in ogni caso coperto dall'attuale gestore dell'impianto.

4.- Nell'ambito del Nuovo Piano Industriale, particolare attenzione è stata dedicata ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali.

Fermo l'impegno dell'Affittuario ad impiegare, al termine del periodo contemplato dal Nuovo Piano Industriale, il numero complessivo di 10.700 dipendenti in coerenza con gli accordi vigenti, si è previsto l'impegno delle parti a collaborare anche al fine di identificare eventuali opportunità di lavoro alternative per i circa n. 1.800 Dipendenti Residui.

5.- In conclusione, con questi accordi non solo si raggiunge l'obiettivo del *settlement* con le società del Gruppo ArcelorMittal, ma anche si creano le premesse affinché il polo industriale dell'Ilva si rafforzi nell'ambito del "*New Green Deal*". Inoltre, anche si incrementano le possibilità di completare l'esecuzione del programma dell'Amministrazione Straordinaria (unico per tutte le società del Gruppo Ilva ammesse a tale procedura) a suo tempo approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico e finalizzato ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, con una significativa accelerazione della tempistica originariamente ipotizzata per la cessione dei Rami d'Azienda, la quale renderebbe disponibili anzitempo le risorse necessarie per soddisfare i creditori della procedura.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti Commissari Straordinari formulano all'Ill.mo Ministero dello Sviluppo Economico, anche ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, apposita

ISTANZA

al fine di essere autorizzati, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, a sottoscrivere, in nome e per conto di Ilva S.p.A. in A.S. e delle altre società in A.S. ivi indicate, l'Accordo di Modifica, la Transazione e l'Atto Ricognitivo Beni Esclusi, nonché - entro il termine che sarà concordato tra le parti - i contratti di cessione dei Magazzini, la scrittura privata per Collinette Ecologiche e gli atti di costituzione delle servitù Aree Escluse descritti in narrativa.

Con espressa autorizzazione ad apportare a tali documenti eventuali modifiche

formali purché tali da non modificare la sostanza dei relativi termini e condizioni.

Si allegano i documenti indicati in narrativa:

- A) Bozza Transazione
- B) Bozza Accordo di Modifica
- C) Bozza Contratto di Affitto Modificato
- D) Nuovo Piano Industriale
- E) Bozza Atto Ricognitivo Beni Esclusi
- F) Accordo sottoscritto in data 18 marzo 2019 tra Ilva e ArcelorMittal Italia S.p.A. in relazione alle Collinette Ecologiche
- G) Bozza di scrittura privata per Collinette Ecologiche
- H) Bozze atti costitutivi servitù Aree Escluse

Con osservanza.

Roma – Milano, 25 febbraio 2020

Avv. Antonio Lupo _____

Dott. Francesco Ardito _____

Prof. Alessandro Danovi _____